

## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 17

**OGGETTO: Centrale Unica di Committenza ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023 e sue successive modifiche ed integrazioni – Rinnovo adesione e firma convenzione**

L'anno duemilaventicinque addì 9 del mese di giugno alle ore 09.30, convocato dal Presidente, si è riunito con modalità telematica il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

| Cognome e nome         | Carica         | Presente | Assente |
|------------------------|----------------|----------|---------|
| GAMNA Emilio           | Presidente     | X        |         |
| BELMONDO Mario         | Vicepresidente | X        |         |
| ALINA Petronela Imbrea | Consigliere    |          | X       |
| PRETTO Margherita      | Consigliere    | X        |         |
| RASINO Marina          | Consigliere    | X        |         |

Assiste alla seduta il Segretario Generale Adriano ROSANO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 09.06.2025**

**OGGETTO: Centrale Unica di Committenza ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023 e sue successive modifiche ed integrazioni – rinnovo adesione e firma convenzione.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Ricordato che con Deliberazioni n. 04 del 05.09.2017 e n. 12 del 14.12.2018 è stata deliberata l'adesione alla Centrale Unica di Committenza della quale è capofila il Comune di Villafranca Piemonte e della quale fanno parte i comuni di Cardè, Cercenasco, Piscina, Torre San Giorgio e Vigone e il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone, in ultimo rinnovo per il triennio 2019 – 2021;

- che rendendosi necessario predisporre il rinnovo della convenzione il comune di Villafranca Piemonte con nota prot. n. 0018160 del 01.12.2021 richiedeva agli Enti componenti la Centrale Unica di Committenza indicazioni in merito alla volontà di procedere al rinnovo della medesima;

- che il Segretario Direttore, sentito il parere del Presidente, comunicava in data 10.12.2021 l'intenzione di procedere al rinnovo dell'adesione del Pensionato Regina Elena alla convenzione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Villafranca Piemonte n. 29 del 18.12.2021 avente oggetto *Centrale Unica di Committenza ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni - approvazione di nuovo schema di convenzione tra i vari Enti aderenti*;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente a farne parte integrante;

Ritenuto di confermare l'adesione del Pensionato Regina Elena alla Centrale Unica di Committenza, di approvare il testo della convenzione e autorizzare il Presidente alla firma;

Preso atto che il Segretario dell'Ente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce;

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017;

Vista la Deliberazione nr. 16 del 30/12/2021

Con voti unanimi espressi in forma palese

**DELIBERA**

1. Di confermare l'adesione del Pensionato Regina Elena alla Centrale Unica di Committenza della quale è capofila il Comune di Villafranca Piemonte e della quale fanno parte i comuni di Cardè, Cercenasco, Piscina, Torre San Giorgio e Vigone e il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone;
2. Di approvare l'allegato testo della convenzione per il periodo 2025 – 2027;

3. Di autorizzare il Presidente e legale rappresentante alla firma della convenzione.

Il sottoscritto Adriano Rosano, Segretario del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: **Centrale Unica di Committenza ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023 e sue successive modifiche ed integrazioni – rinnovo adesione e firma convenzione.**

Pancalieri, lì 09.06.2025

Il Segretario Generale  
Adriano Rosano





**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CERCENASCO, TORRE SAN GIORGIO, VIGONE E VILAFRANCA PIEMONTE, LA CASA DI RIPOSTO AVV. G. FORCHINO, IL CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI, L'OPERA PIA FACCIO FRICHERI E IL PENSIONATO REGINA ELENA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ATTRAVERSO UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

L'anno duemilaventi \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

- il **COMUNE DI CERCENASCO**, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Cercenasco (TO), rappresentato dal signor \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - il **COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO**, C.F. 85001350041, P.I. 00495640047, con sede in Via Maestra Adolfo Sarti n. 27, 12030 Torre San Giorgio (CN), rappresentato dal signor ARNOLFO Daniele Giorgio, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - il **COMUNE DI VIGONE**, C.F. 85003470011, P.I. 04004340016, con sede in Piazza Palazzo Civico n. 18, 10067 Vigone (TO), rappresentato dal signor Dott. Fabio CERATO, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - il **COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE**, C.F. 01692900010, P.I. 01692900010, con sede in Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO), rappresentato dal signor Agostino BOTTANO, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- la **CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO**, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, con sede legale in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (TO), rappresentato dal signor \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il **CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI**, C.F. 85000390014, P.I. 043721300125, con sede legale in Via Ospedale n. 1, 10067 Vigone (TO), rappresentato dal signor MOTTURA Bartolomeo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - l'**OPERA PIA FACCIO FRICHERI**, C.F. 05639170017, P.I. 05639170017, con sede legale in Via Silvio Pellico n. 2, 10041 Carignano (TO), rappresentato dal signor \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.

- il **PENSIONATO REGINA ELENA**, C.F. 85002310010, P.I. 05884040014, con sede legale in Via Pinerolo n. 61, 10060 Pancalieri (TO), rappresentato dal signor \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

si conviene e si stipula quanto appresso.

#### PREMESSO:

- che il Titolo I, Capo V, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, attribuendo agli stessi piena autonomia nella scelta dei soggetti, delle forme e delle modalità di attuazione, nel rispetto dei livelli ottimali approvati dalle Regioni;
- che l'art. 30 del TUEL dispone che gli enti locali possano stipulare convenzioni per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi determinati, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e le reciproche garanzie;
- che l'art. 15 della legge 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'art. 1, comma 1, lett. i) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 definisce la centrale di committenza come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;
- che l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- che l'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti non qualificate possano esercitare le proprie funzioni attraverso una Centrale di Committenza, anche in forma associata tra più amministrazioni, al fine di razionalizzare gli acquisti e garantire un livello adeguato di competenze tecniche;
- che ai sensi dell'art. 225, comma 3, del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- che la Centrale Unica di Committenza Comuni di Cercenasco, Torre San Giorgio, Villafranca Piemonte, Vigone, il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, l'Opera Pia Faccio Frichieri e il Pensionato Regina Elena ha ottenuto la qualificazione di livello L1, che consente la possibilità di svolgere procedure di gara relative ai lavori per qualsiasi categoria e importo;
- che l'adesione a una forma associata di gestione della committenza consente di:
  - rafforzare la specializzazione e la professionalità nelle procedure di gara;
  - ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali;
  - garantire continuità e supporto tecnico in caso di assenze o rotazioni di personale;
  - beneficiare di economie di scala nella gestione degli appalti;
- che "la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza le attività che

caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro” (ANAC, deliberazione n. 441 del 28/09/2022);

- che l'art. 62, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 individua i compiti che le centrali di committenza possono svolgere, ossia:
  - 1) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
  - 2) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
  - 3) progettare, aggiudicare e stipulare convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
  - 4) istituire e gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
  - 5) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);
- che in aggiunta, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo, le centrali di committenza qualificate possono svolgere, sempre in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliaria in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo, ovvero o mediante accordo ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 o mediante accordo ex art. 15 della legge 241/0990 o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- che i Comuni e gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni citate, hanno deciso di gestire, tramite convenzione un Ufficio Comune per costituire la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cercenasco, Torre San Giorgio, Villafranca Piemonte, Vigone, il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, l'Opera Pia Faccio Frichieri e il Pensionato Regina Elena, che, a far data dal 01/01/2019, gestisce per conto degli enti aderenti le gare finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, salvo le deroghe normative;
- che in prosecuzione di precedenti convenzioni, gli enti sopra indicati intendono proseguire nella gestione associata della Centrale Unica di Committenza;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante della presenta convenzione.

#### Art. 1 – Oggetto della convenzione

- 1) La presente convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni di Cercenasco, Torre San Giorgio, Villafranca Piemonte, Vigone, il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, l'Opera Pia Faccio Frichieri e il Pensionato Regina Elena per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento di una Centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- 2) La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) è un soggetto aggregatore che cura, per conto degli Enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture.
- 3) L'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono disciplinati da un regolamento adottato dalla Giunta Comunale del Comune capofila, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, in quanto regolamento assimilabile al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previa condivisione dei contenuti con gli Enti aderenti.
- 4) L'istituzione della Centrale unica di committenza non esclude la facoltà degli enti aderenti, per le procedure che devono essere gestite in forma centralizzata, di ricorrere ad altri soggetti

aggregatori, alla Città Metropolitana o di utilizzare le altre modalità previste dalla normativa per l'affidamento di forniture, servizi o lavori.

### **Art. 2 – Finalità della convenzione**

1. Con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza i Comuni intendono:
  - a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici;
  - b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
  - c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;
  - d) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti;
  - e) consentire ai Comuni ed agli Enti associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
  - f) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico – produttive tra i Comuni e gli Enti associati;
  - g) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

### **Art. 3 – Ambito territoriale e Comune capofila**

- 1) L'ambito territoriale della Centrale Unica di Committenza è individuato nei territori dei Comuni e degli Enti aderenti alla presente convenzione.
- 2) La Centrale Unica di Committenza è istituita presso il Comune capofila che viene individuato nel Comune di Villafranca Piemonte.
- 3) Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto degli Enti aderenti le procedure di gara di cui al successivo art. 4 e le altre funzioni previste dalla presente convenzione.

### **Art. 4 – Funzioni delegate alla Centrale unica di committenza**

- 1) La Centrale unica di committenza gestisce, su richiesta dell'Ente interessato, le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata.
- 2) Previo accordo con il Comune capo convenzione, i Comuni aderenti possono avvalersi della Centrale unica di committenza anche per la gestione di singole procedure che il comune potrebbe svolgere autonomamente, dando tuttavia priorità alle procedure di cui al comma 1.
- 3) Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino alla proposta di aggiudicazione.
- 4) Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune capofila assume le funzioni anche di soggetto contraente.

### **Art. 5 – Competenza dei Comuni e della Centrale unica di Committenza**

- 1) Per le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3, l'Ente aderente è competente per la fase che precede e per quella che segue la procedura di gara. Per le stesse procedure, la Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni:
- a) supporta gli Enti aderenti nella redazione dei capitolati, nell'individuazione del sistema di affidamento e nella determinazione a contrattare per l'indizione della procedura di gara;
  - b) redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
  - c) svolge le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, fino alla proposta di aggiudicazione, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3;
  - d) effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le informazioni sugli esiti di gara e le verifiche sul possesso dei requisiti relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;
  - e) qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, su proposta e in accordo con l'Ente interessato dalla procedura, definisce i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
  - f) nomina la commissione giudicatrice o il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
  - g) in caso di contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
- 2) I Comuni od Enti aderenti perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato oltre, all'uniformità dei comportamenti delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.
- 3) A tali fini la Centrale Unica di Committenza avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune od Ente associato provvede allo studio ed all'esame comparato di regolamenti, atti e procedure vigenti nei Comuni od Enti associati, all'adozione di procedure uniformi, allo studio ed all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

#### **Art. 6 – Affidamenti congiunti**

- 1) Nelle procedure a beneficio di più Comuni, anche per lotti con unico affidatario:
- a) i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
  - b) la rappresentanza processuale in caso di contenzioso è assunta dal comune capofila che esercita le funzioni di Centrale unica di committenza.

#### **Art. 7 – Funzioni accessorie della Centrale unica di committenza**

- 1) Oltre alle funzioni di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, la Centrale unica di committenza può esercitare le seguenti funzioni accessorie:
- a) promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
  - b) effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
  - c) promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia, in particolare per quanto riguarda l'incentivo per funzioni tecniche;
  - d) predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
  - e) predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;

- f) promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente degli Enti aderenti volti a migliorare le competenze nella gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Enti.

#### **Art. 8 – Funzionamento della Centrale unica di committenza**

- 1) La Centrale unica di committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità.
- 2) I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale unica di committenza la massima collaborazione.
- 3) Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni costituiscono un ufficio comune, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.lgs. 267/2000, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati, anche ricorrendo all'istituto del distacco (anche parziale o temporaneo), fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.
- 4) Le modalità di funzionamento della Centrale unica di committenza sono attualmente disciplinate dal Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cardè, Piscina, Torre San Giorgio Vigone e Villafranca Piemonte e del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, dell'Istituto di Riposo Conti Rebuffo e del Pensionato Regina Elena, adottato con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Villafranca Piemonte n. 12 del 25/02/2022 in qualità di Comune capofila dell'omonima convenzione.
- 5) Il Comune capofila si impegna a predisporre e aggiornare il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza e il Regolamento dell'albo fornitori che, previa condivisione dei contenuti con i Comuni aderenti, verrà adottato dal Comune capofila.
- 6) Il Sindaco del Comune capofila nomina il Responsabile della Centrale unica di committenza, in accordo con gli Enti convenzionati, tra i dipendenti dei Comuni convenzionati. Il riparto del relativo costo è disciplinato dal successivo art. 11.

#### **Art. 9 – Forme di consultazione tra le Amministrazioni aderenti**

- 1) La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni o dai Presidenti degli Enti associati, o loro delegati, ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni o Presidenti degli Enti associati aderenti alla convenzione.
- 2) La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ne monitora le attività ed i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
- 3) Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 11, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti individua i criteri per il rimborso degli ulteriori oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenziosi.

#### **Art. 10 – Contenzioso**

- 1) In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.
- 2) In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri della procedura saranno suddivisi tra il Comune proponente della procedura di gara ed il Comune capofila, secondo equità.

## Art. 11 – Riparto delle spese di funzionamento

- 1) La C.U.C. conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
- 2) In linea generale la Centrale Unica di Committenza si avvarrà delle professionalità esistenti già attualmente in servizio negli Enti aderenti alla convenzione senza aggravio di spesa sui bilanci dei Comuni ed Enti associati. Ai fini del rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale, la spesa di tutto il personale assegnato al servizio associato, sia a tempo indeterminato sia determinato, ovvero con qualsivoglia contratto di lavoro “flessibile” o modalità flessibile di lavoro, resta in capo agli Enti di appartenenza presso i quali è costituito il rapporto organico, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessivamente considerata. Gli enti che necessitano di avvalersi di personale di altri Enti dovranno concordare le modalità di rimborso del relativo costo.
- 3) Gli enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale unica di committenza.
- 4) Fatto salvo quanto già previsto dall’articolo precedente in materia di contenzioso, le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:
  - a) “costi diretti” che sono le spese vive derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, ecc...). I costi diretti sostenuti per le procedure nell’interesse di un solo Comune sono rimborsati dall’ente medesimo al termine della procedura di gara. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti tra i comuni interessati in base agli importi posti a base di gara;
  - b) “costi generali” che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di committenza. In particolare, tra i costi generali rientrano le spese relative all’acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione che verranno ripartiti in base alle dimensioni dell’Ente sulla base del preventivo del fornitore e previo accordo in sede di Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
  - c) retribuzione di posizione e di risultato erogata al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, individuato nel Responsabile dei Servizi del Settore Tecnico del Comune di Vigone. Tali somme sono erogate dal Comune di Vigone e rimangono a suo carico. Gli enti aderenti alla presente convenzione partecipano a tale spesa con una quota annuale fissa pari ad € 0,15 pro capite ad abitante dei singoli Comuni aderenti o una quota annuale fissa pari ad € 250,00 pro capite dei singoli Enti aderenti;
  - d) ulteriori spese di funzionamento debitamente documentate e approvate dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti durante la quale vengono stabilite anche le modalità di riparto.
- 5) Il Comune capofila redige annualmente una relazione di rendicontazione economica sulle spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di committenza, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti. Gli enti aderenti alla convenzione devono procedere al pagamento della quota di competenza entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione.

## Art. 12 – Incentivo per funzioni tecniche

- 1) In relazione a quanto previsto dall’art. 45, comma 8, ed all’Allegato I.10 “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure” del Codice dei Contratti, l’Ente aderente si impegna a riconoscere al personale della C.U.C. coinvolto nella specifica procedura di acquisizione:
  - a) una quota pari al 15% della quota relativa all’attività “Responsabile unico del progetto” così come prevista nel Regolamento Comunale o dell’Ente aderente;
  - b) una quota pari al 15% della quota relativa all’attività “collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa

- dell'intervento)", così come prevista nel Regolamento Comunale o dell'Ente aderente;
- c) l'intera quota corrispondente all'attività "predisposizione dei documenti di gara" così come prevista nel Regolamento Comunale o dell'Ente aderente.
  - 2) Gli incentivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nei limiti degli stanziamenti previsti nel quadro economico delle singole procedure, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Codice
  - 3) Gli importi di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c) non possono complessivamente eccedere il 25% dell'incentivo di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei Contratti.
  - 4) Il Comune e l'Ente aderente provvedono, ove necessario e ciascuno per quanto di competenza, all'adeguamento dei propri regolamenti interni.
  - 5) Si richiama il precedente art. 5, comma 2, relativo all'omogeneità delle norme regolamentare, auspicando che tutti gli enti aderenti alla convenzione riescano a disciplinare in modo uniforme le modalità di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche.

#### **Art. 13 – Riservatezza**

- 1) La C.U.C. gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dalla normativa vigente tempo per tempo in materia.
- 2) Il Comune capofila è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della C.U.C., per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
- 3) L'Ente aderente è titolare del trattamento dei dati personali per le fasi da esso gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
- 4) Gli Enti aderenti definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

#### **Art. 14 – Durata, modifiche, scioglimento, recesso e adesione di nuovi Enti**

- 1) La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e forniture ha durata di cinque anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale Unica di Committenza.
- 2) Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale o del Consiglio di Amministrazione degli Enti aderenti.
- 3) La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale o dal Consiglio di Amministrazione degli Enti aderenti. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente acquistate in comune.
- 4) Ciascuno dei Comuni o degli Enti associati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione attraverso apposita deliberazione del Consiglio Comunale o del Consiglio di Amministrazione con formale comunicazione da trasmettere, entro il 31 luglio, agli altri Comuni o Enti aderenti alla convenzione. Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.
- 5) Nel periodo di vigenza della presente convenzione, possono aderire alla stessa altri Enti previa approvazione della presente convenzione da parte dei loro Consigli Comunali o Consigli di Amministrazione. L'ammissione di un nuovo Ente deve essere approvata in sede di Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti previa verifica che l'adesione sia compatibile con la struttura e le modalità organizzative della Centrale Unica di Committenza e sentito il Responsabile della C.U.C.. L'ingresso di un nuovo Ente non comporta, per i soggetti già aderenti, l'obbligo di modificare la presente Convenzione. Per formalizzare l'ingresso del nuovo Ente verrà

sottoscritta tra il Comune capofila e il nuovo Ente la presente convenzione e un'appendice che disciplina i tempi e le modalità di ingresso.

#### **Art. 15 – Revisione della convenzione**

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti tempo per tempo ed ad eventuali intese scritte in sede di Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti degli enti aderenti.
- 2) Tutti i riferimenti normativi, specialmente quelli inerenti procedure e soglie sono inseriti nel presente atto nel rispetto delle disposizioni ordinarie vigenti al momento della stipula e si intendono automaticamente variati ed adeguati tempo per tempo in base a eventuali norme cogenti sopravvenute.
- 3) Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente Convenzione, gli Enti aderenti provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
- 4) Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, gli Enti aderenti provvedono alla revisione delle clausole della presente Convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla Convenzione stessa.

#### **Art. 16 – Controversie tra Enti e registrazione**

- 1) La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria in sede di conferenza dei Sindaci e dei Presidenti degli enti aderenti. Per eventuali controversie, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR Piemonte.
- 2) La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, allegato B, comma 16 ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto il \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Cercenasco – \_\_\_\_\_  
firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Torre San Giorgio – Daniele Giorgio ARNOLFO  
firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Vigone – Fabio CERATO  
firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Villafranca Piemonte – Agostino BOTTANO  
firmato digitalmente

Il Presidente della Casa di Riposo Avv. G. Forchino – \_\_\_\_\_  
firmato digitalmente

Il Presidente del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari – Bartolomeo MOTTURA  
firmato digitalmente

Il Presidente dell'Opera Pia Faccio Frichieri – \_\_\_\_\_  
firmato digitalmente

Il Presidente del Pensionato Regina Elena – \_\_\_\_\_  
firmato digitalmente



RECEIVED  
NEW YORK

RECEIVED  
NEW YORK

RECEIVED  
NEW YORK

*[Faint handwritten signature]*

RECEIVED  
NEW YORK

*[Faint handwritten signature]*

*[Faint handwritten signature]*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Enri: panno

Il Vicepresidente

Mario Belli

I Consiglieri

Paolo Maglietta

Rosano Massimo

\_\_\_\_\_

Il Segretario

ROSANO Adriano

Adriano Rosano



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet di questo Ente per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna

Pancalieri, lì 09.06.2025

Il Segretario Generale  
Adriano Rosano

Adriano Rosano



Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.

Pancalieri, lì 09.06.2025

Il Segretario Direttore  
Adriano Rosano

Adriano Rosano

